



# PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

## NORME TECNICHE

**INDICE**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 Obiettivi del Piano .....	3
Art. 2 Ambito di applicazione .....	3
Art. 3 Zonizzazione del Territorio comunale .....	3
Art. 4 Classificazione degli impianti pubblicitari .....	4
Art. 5 Caratteristiche tecniche, criteri strutturali e manutenzioni .....	4
Art. 6 Norme per l'illuminazione.....	6
Art. 7 Pubblicità nei cantieri .....	7
Art. 8 Limitazioni e divieti .....	7
Art. 9 Disciplina Generale di inserimento e deroghe.....	8
Art. 10 Abaco specifico. ....	9
CAPO II - IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI.....	10
Art. 11 Definizione degli impianti privati, tipologie consentite .....	10
Art. 12 Schede inserimento impianti privati.....	11
Art. 13 Altri mezzi pubblicitari .....	19
CAPO III- PUBBLICHE AFFISSIONI.....	22
Art. 14 Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione.....	22
Art. 15 Identificazione .....	22
Art. 16 Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale	22
Art. 17 Affissione manifesti funebri. ....	22
Art. 18 Affissione manifesti commerciali .....	22
CAPO IV - AFFISSIONI DIRETTE.....	23
Art. 19 Definizione e tipologia degli impianti di affissione diretta .....	23
Art. 20 Identificazione .....	23
Art. 21 Schede inserimento impianti di affissione diretta.....	23
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI.....	24
Art. 22 Norme transitorie ed entrata in vigore. ....	24
Art. 23 Quadro normativo di riferimento .....	24

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Obiettivi del Piano

1. Obiettivo principale del piano generale degli impianti pubblicitari, d'ora in avanti denominato "Piano", è regolamentare la distribuzione degli impianti pubblicitari all'interno del centro abitato al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti sul territorio, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie<sup>1</sup>.
2. Le presenti norme riguardano i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, come di seguito definiti, collocati nel territorio comunale lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche, di uso pubblico o su aree private, sulla base delle disposizioni contenute nel presente Piano, nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché nel Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e loro successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il Piano indica le condizioni da osservare per il collocamento sia permanente che temporaneo degli impianti pubblicitari, siano essi pubblici o privati, all'interno dei centri abitati delimitati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.4.1992 n.285 ad integrazione al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Fuori dai centri abitati l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari è regolamentata dal dall'art. 23 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, dagli artt. da 47 a 59 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altre norme di tipo sovraordinato che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione della pubblicità, in determinati luoghi e su particolari immobili.
3. Non rientrano tra le fattispecie contemplate dal presente Piano:
  - le insegne di esercizio

### 1. Art. 3 Zonizzazione del Territorio comunale

Ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie il territorio comunale viene suddiviso in zone omogenee, queste sono:

**Zona A1:** La zona corrisponde ai centri ed ai nuclei storici (evidenziata in colore blu nella tavola di zonizzazione del territorio comunale).

**Zona A2:** Corrisponde alle zona a prevalente carattere residenziale (evidenziata in colore verde nella tavola di zonizzazione del territorio comunale).

**Zona A3:** Comprende la restante parte della città è caratterizzata da aree a prevalente destinazione industriale, artigianale (evidenziata in colore rosa nella tavola di zonizzazione del territorio comunale).

**Zona B:** Corrisponde alla zona esterna al centro abitato (incolore nella tavola di zonizzazione del territorio comunale).

Fatte salve le altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità. In tale zona la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari deve avvenire, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art.23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e dal relativo Regolamento di applicazione DPR 16 dicembre 1992, n.495 e loro modifiche e/o integrazioni.

2. Tutte le zone sopra descritte sono individuate e distinte cromaticamente nell'allegata cartografia denominata "Suddivisione in zone del territorio comunale", parte integrante del presente Piano.

<sup>1</sup> D.Lgs 285/92 s.m.i., DPR 495/92 s.m.i.; D.Lgs 15/11/1993 n.507; Codice dei beni culturali - D.L.vo n.42 del 22 gennaio 2004;

#### **Art. 4 Classificazione degli impianti pubblicitari**

1. Ai fini del presente piano per "impianto pubblicitario" s'intende qualunque manufatto destinato a supportare messaggi pubblicitari o promozionali in genere.
2. Gli impianti pubblicitari vengono classificati per categoria, durata, tipologia, finalità del messaggio (utilizzo) e caratteristiche specifiche.
3. Le categorie sono quelle descritte all'art. 47 del DPR n. 495/92 in combinato disposto con le prescrizioni dell'articolo 23, comma 9, del Nuovo Codice della Strada.
4. La durata di esposizione distingue gli impianti in:
  - Permanenti: costituiti da manufatti mono o plurifacciali saldamente installati, ancorati a terra o ad una superficie verticale;
  - Temporanei: manufatti mono o plurifacciali installati provvisoriamente e la cui esposizione è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli o per il lancio di iniziative commerciali di durata non superiore a 14 giorni consecutivi.
5. In base alla finalità dei messaggi, gli impianti sono destinati a supportare comunicazioni di natura istituzionale o di natura commerciale:
  - Affissione Istituzionale: su tali impianti sono affissi manifesti contenenti comunicazioni di pubblico interesse di carattere istituzionale, sociale o, comunque, privi di rilevanza economica; sono effettuate per richiesta dell'Amministrazione Comunale, di altri soggetti pubblici o per istanza di privati. L'affissione avviene per opera del Comune o del Concessionario del Servizio di Pubblica Affissione. A norma dell'art. 1, comma 480, della Legge n. 311 del 30.12.2004 (Finanziaria 2005), il 10% di tali impianti è destinato all'affissione direttamente da parte dei soggetti di cui all'art. 20bis del D. Lgs. n. 507/93.
  - Affissione Commerciale: su tali impianti vengono affissi manifesti aventi rilevanza economica. Il contenuto del messaggio ha natura commerciale. Sono effettuate per richiesta di privati e l'affissione avviene per opera del Comune o del Concessionario del Servizio di Pubblica Affissione.
  - Affissione Diretta, su tali impianti appositamente autorizzati, sono affissi direttamente dal proprietario dell'impianto sia manifesti di natura commerciale che di natura sociale
  - Affissione Necrologica: su tali impianti sono affissi annunci, ringraziamenti ed anniversari relativi ad eventi luttuosi, effettuati su istanza di privati. L'affissione è eseguita su impianti messi a disposizione dal Comune.
  - Pubblicità esterna: su tali impianti viene effettuata l'esposizione di messaggi pubblicitari di natura commerciale esposti direttamente dal proprietario dell'impianto, effettuati direttamente sulla superficie espositiva mediante tecniche varie

#### **Art. 5 Caratteristiche tecniche, criteri strutturali e manutenzioni**

1. Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono essere realizzati in materiali non deperibili, resistenti agli agenti atmosferici, di facile manutenzione ed aventi le caratteristiche di consistenza, durevolezza e sicurezza. I materiali degli elementi che lo compongono, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.

2. Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili ed evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.
3. L'insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio.
4. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso.
5. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate, in ottemperanza alla normativa vigente, per resistere alla spinta del vento e degli altri agenti atmosferici; devono essere di materiale indeformabile e saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi. La struttura e gli elementi che li costituiscono deve rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.
6. Gli impianti dovranno risultare solidi e rifiniti anche sulla parte retrostante (anche se visibile parzialmente).
7. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. ecc.), l'osservanza di dette norme e l'adempimento degli obblighi da queste previsti deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.
8. Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche:
  - a) Le strutture (montanti o sostegni in genere) devono essere realizzati in metallo verniciato con polveri epossidiche, in colore RAL 7015 previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica. E' ammesso l'uso del legno, con funzione unicamente decorativa, solo se adeguatamente trattato (impregnazione in autoclave) e verniciato;
  - b) gli impianti dovranno essere del tipo monopalo e solo in casi eccezionali per motivate esigenze bipalo;
  - c) gli impianti posizionati devono risultare per ogni via allineati e collocati in modo armonico per dimensione e forma in modo da non creare situazioni di degrado;
  - d) Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata destinata all'affissione o da una struttura telonata.
9. I manufatti destinati alla pubblicità temporanea, devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle proprie strutture escludendo lacci o corde informali.
10. Il titolare dell'autorizzazione, all'atto della rimozione, per qualsiasi causa dell'impianto, è tenuto al ripristino totale dello stato dei luoghi ed al rimborso di tutti i danni eventualmente arrecati.
- 11.** Il titolare è responsabile della sicurezza, del decoro e dello stato di manutenzione dell'impianto e dei relativi supporti, ivi compresi gli eventuali elementi connessi di arredo urbano e di illuminazione. L'Amministrazione comunale è sollevata da responsabilità civile e penale derivante dall'esposizione dei mezzi pubblicitari. Qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o di statica, e/o sicurezza l'Amministrazione comunale, allorché non vi provveda spontaneamente il titolare nel termine assegnato, revoca l'autorizzazione e provvede alla rimozione d'ufficio dell'impianto, addebitando agli interessati le relative spese.

## Art. 6 - Norme per l'illuminazione

1. I mezzi pubblicitari, ove consentito ai successivi articoli, possono essere luminosi (con sorgente luminosa interna costituita da cassonetti luminosi, filamenti neon, led ecc.) oppure illuminati indirettamente (con sorgente luminosa esterna diretta o riflessa dal supporto dall'alto verso il basso evitando abbagliamenti diretti).
2. Tali sistemi di illuminazione devono essere concepiti e realizzati in modo da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali, rispondere alle Direttive CEE, normative nazionali e regionali, norme CEI, norme DIN, UNI, NF, norme prodotti da costruzione (CPR) ecc. in materia, nonché essere conformi alle norme vigenti per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali a regola d'arte<sup>2</sup>; l'impianto dovrà essere realizzato con la tecnica del doppio isolamento che consente livelli di maggior sicurezza.
3. I mezzi illuminanti devono altresì avere caratteristiche antinquinamento luminoso, ai sensi della normativa vigente<sup>3</sup>, e devono essere preferibilmente dotati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia, oltre che di dispositivi che ne riducano, entro le ventiquattrore, l'emissione di luce in misura non inferiore al 30% rispetto al regime di piena operatività.
5. I mezzi luminosi non devono costituire elementi di disturbo per la circolazione dei mezzi, né verso le abitazioni limitrofe e nemmeno verso aree verdi tutelate: se necessario dovranno essere opportunamente schermati, ed inoltre ogni fenomeno di inquinamento ottico o di abbagliamento diretto dovrà essere contenuto nei valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee. Sono vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento<sup>4</sup>.
6. Non è ammesso l'utilizzo di luce intermittente, non è consentita esposizione di raggi laser o di altri tipi di raggi luminosi emessi da proiettori rivolti verso l'orizzonte celeste.
7. Va adottata particolare cautela nell'uso di sorgenti luminose giallo-arancioni, rosse e verdi, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, ai sensi della normativa vigente e la colorazione bianca preferibilmente < di 4000 gradi K°.
8. Per gli impianti pubblicitari temporanei è ammessa, ove consentito ai successivi articoli, un'illuminazione esclusivamente di tipo indiretto, nel rispetto delle norme di cui ai commi precedenti.
9. La struttura se isolata deve essere calcolata nella sua resistenza di carico al vento, verificando la struttura di fissaggio, ancoraggio e l'eventuale rispondenza alle norme sismiche se di dimensioni ragguardevoli > di 6 m<sup>2</sup>, salvo adeguamento normativo specifico.

<sup>2</sup> D.M. 37/2008 riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici e/o autocertificazione di impianto a regola d'arte come disciplinato dalla Legge regionale Lombardia 31/2015

<sup>3</sup> l.r. 17/00 e delle successive d.g.r n. VII/6162 del 20/09/2001, l.r. 38/04, l.r.19/05, L.r. 31/2015 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare i mezzi illuminanti non dovranno disperdere luce verso l'alto, rispondendo alle seguenti caratteristiche:

- insegne luminose: per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen, anche qualora le stesse siano costituite da tubi di neon nudi o da lettere singole scatolate: in questi casi tale limite deve essere osservato sulla totalità dell'impianto;

- insegne illuminate in modo indiretto: l'illuminazione delle insegne o vetrine non dotate di illuminazione propria (di tipo indiretto), deve essere realizzata dall'alto verso il basso in modo tale che la luce diffusa verso l'alto sia pari all'intensità luminosa massima di 0,49 cd per 1000 lumen di flusso totale emesso a 90° ed oltre.

Fanno eccezione le sorgenti di luce di tipo temporaneo (impianti mobili e removibili, impianti di cantiere, impianti con sensori di presenza che non restano accesi), le sorgenti luminose internalizzate e quindi non inquinanti, quali quelle poste all'interno degli edifici, delle vetrine e finestre (purché funzionalmente dedicate all'illuminazione di tali vetrine o finestre), nei sottopassaggi, nelle gallerie ed in strutture simili, oppure le sorgenti di luce con emissione non superiore a 1.500 lumen cadauna (flusso totale emesso dalla singola sorgente in ogni direzione) per impianti di modesta entità, tale che gli apparecchi, nel loro insieme, contengano il flusso luminoso, oltre i 90°, complessivamente entro 2.250 lumen, fermo restando il vincolo dell'emissione della singola sorgente non superiore ai 1.500 lumen.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 285/92.

## **Art. 7 - Pubblicità nei cantieri**

Nelle aree di cantiere, è possibile collocare cartelli pubblicitari temporaneamente e per un periodo massimo equivalente alla durata del cantiere alle seguenti condizioni:

- l'impianto deve contenere un unico messaggio pubblicitario;
- la richiesta di autorizzazione potrà essere avanzata e valutata solo successivamente alla presentazione della pratica edilizia relativa al fabbricato;
- è vietata l'installazione di "cartelli luminosi" a luce propria;
- è vietata l'installazione di "cartelli a messaggio variabile".

Nelle aree di cantiere edili è altresì consentita la collocazione di pubblicità sui ponteggi per tutto il periodo di esecuzione dei lavori edili.

Il telaio di sostegno deve essere opportunamente dimensionato e vincolato alla struttura in elevazione in modo da resistere alla spinta del vento e da garantire un elevato grado di sicurezza.

Il messaggio pubblicitario non può essere superiore alla dimensione massima del ponteggio e può essere illuminato soltanto per luce indiretta.

## **Art. 8 Limitazioni e divieti**

1. L'installazione di impianti pubblicitari su aree destinate a verde pubblico è limitata ai soli cartelli appositamente dedicati alla sponsorizzazione della manutenzione del verde nella superficie massima pari a 1,00 mq anche in ulteriore deroga alle distanze indicate dall'abaco generale previa apposita convenzione con l'amministrazione comunale.
2. Nelle zone di rispetto dei cimiteri nel raggio di 30 metri e in quelle individuate dagli strumenti urbanistici vigenti, non sono ammesse forme di pubblicità commerciale, possono essere consentite esposizioni di messaggi di tipo sociale, istituzionale, culturale o di manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione, nel formato massimo di 6 mq per lato di esposizione.

Per il posizionamento di mezzi pubblicitari in prossimità di immobili di interesse storico – artistico vincolati ai sensi del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii. si applicheranno le normative vigenti in materia.

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve avvenire in modo tale da consentire la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.

3. Gli impianti installati non devono ostacolare la visibilità delle targhe toponomastiche.
4. E' fatto divieto di utilizzare alberi per l'apposizione di supporti pubblicitari.
5. E' vietato utilizzare sostegni di reti tecnologiche come supporti di forme pubblicitarie permanenti e/o temporanee, ad eccezione della stipula di convenzioni apposite da parte dell'Amministrazione Comunale.
6. E vietato posizionare la sola struttura di sostegno senza pannello pubblicitario (anche bianco) delle dimensioni per cui è stata richiesta l'autorizzazione all'esposizione. In caso di mancata esposizione del pannello pubblicitario entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione la stessa decade.
7. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso e non contemplati dal Piano.

**Art. 9 Disciplina Generale di inserimento e deroghe.**

1. La collocazione degli impianti pubblicitari deve avvenire, dentro e fuori dei centri abitati, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art.23 del D.Lgs. n.285/92 e dell'art.51 del DPR n.495/92.
2. Sono fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni previste per la tutela delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.
3. All'interno del centro abitato le distanze previste all'art.51 del citato DPR 16 dicembre 1992, n.495, sono ridotte sulle strade di tipo E) e F) di cui all'art.2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, nei termini di seguito indicati:

ABACO GENERALE	Strade E		Strade F	
				
DISTANZE DA:				
prima impianti semaforici	30 <sup>a</sup>	30	30	30
dopo impianti semaforici	25 <sup>a</sup>	25	25 <sup>a</sup>	25
prima di intersezioni	30	30	30	30
dopo intersezioni	25 <sup>a</sup>	25	25 <sup>a</sup>	25
prima segnaletica stradale pericolo e prescrizione	25 <sup>a</sup>	25	25 <sup>a)</sup>	25
prima segnaletica stradale indicazione	25 <sup>a)b)</sup>	25	25 <sup>a)b)</sup>	25
dopo segnaletica stradale	25 <sup>a)b)</sup>	25	25 <sup>a)b)</sup>	25
Imbocco gallerie, ponti e sottoponti e tangenza curve	30 <sup>a</sup>	30	30 <sup>a)</sup>	30
Vertice dei raccordi verticali concavi o convessi	30 <sup>a</sup>	30	30 <sup>a)</sup>	30

*a) Tali parametri possono essere ridotti fino ad un minimo di 20 metri per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati e posti ad una distanza non inferiore a metri **1** dal limite della carreggiata.e per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati ad una distanza maggiore o uguale a **5** metri dal limite della carreggiata.*

*b) Le distanze indicate possono essere ridotte fino ad un minimo di 20 metri in presenza di impianti posti paralleli al senso di marcia e collocati tra filari di alberi, recinzioni, muro isolato od ostacolo che abbia una altezza maggiore di 2,50 m. Gli stessi devono comunque essere collocati ad una distanza minima di **50** centimetri dal limite della carreggiata.*


Relativamente alle distanze dal margine della carreggiata si rimanda alle schede di abaco specifico.

4. Gli impianti pubblicitari di servizio, come identificati dall'art.47 comma 7 del DPR 495/92, Regolamento di esecuzione del C.d.S., saranno oggetto di atti di pianificazione di arredo urbano, adottati dalla Giunta Comunale, ai sensi del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
5. Tale tipologia di impianti, considerata la pubblica utilità dei manufatti, può essere posizionata in deroga alle distanze minime indicate nell'abaco generale di cui al comma 3 del presente articolo. La deroga deve essere espressamente riportata nello specifico atto convenzionale da adottare a cura della struttura competente identificata dalla utilità/servizio fornito dagli impianti, previo esperimento di procedura di evidenza pubblica. La durata delle convenzioni varia da un minimo di anni 3 ad un massimo di anni 9 in relazione all'entità dell'investimento effettuato dal privato ed è prodromica al rilascio della specifica autorizzazione.
6. I videomonitor se identificabili nella categoria degli impianti di servizio seguono anch'essi la disciplina di cui al precedente comma 5.
7. Questi impianti dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici di cui al DPR 24.7.1996 n. 503 e non dovranno ostacolare la lettura della segnaletica esistente, costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza nella circolazione.



## Art. 10 Abaco specifico.

1. Fermo restando le distanze previste per l'ubicazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari di cui all'art. 10 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il piano prevede, per ogni singolo impianto, una scheda specifica che ne definisce l'ammissibilità e le caratteristiche puntuali di collocamento suddivise per utilizzo. Di seguito viene riportata la metodologia per la consultazione di tale scheda.

<b>TIPOLOGIA</b>	Riporta la tipologia dell'impianto a cui si riferisce la scheda; es. Stendardo				
<b>TIPOLOGIA D'USO</b>	Indica l'utilizzo ammissibile per la tipologia riportata al punto 1) - es: Pubblica affissione commerciale - PAC				
<b>DURATA</b>	Riporta la durata temporale ammissibile per la tipologia di manufatto - es: Permanente				
<b>Categoria</b>	Riporta la categoria dell'impianto - es: Cartello				
<b>Descrizione</b>	Breve descrizione della tipologia dei manufatti a cui si riferisce la scheda con scatto fotografico esemplificativo				
<b>Superficie mq</b>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18 mq
	Suddivisione in fasce dimensionali (in base alla superficie per lato del manufatto)				
<b>Altezza margine inferiore</b>	Indica l'altezza minima ammessa misurata dal piano di calpestio all'intradosso del margine inferiore del supporto pubblicitario. Misura relativa all'ingombro fisico del manufatto destinato a supportare la pubblicità con esclusione di eventuali montanti				
<b>Margine carreggiata</b>	In presenza di marciapiede		In assenza di marciapiede		
	Indica la distanza da rispettare dal limite della carreggiata o dal margine esterno del marciapiede al punto di massimo ingombro del manufatto, misurato in proiezione sul piano di calpestio. Misura relativa all'ingombro fisico dell'impianto comprensivo dei montanti.				
<b>Distanza da altri impianti</b>	Temporanei		Permanenti		
	Indica la distanza da rispettare da altri impianti pubblicitari, temporanei o permanenti. Distanza misurata in proiezione, sul piano di calpestio, dal punto di massimo ingombro del manufatto (ingombro fisico dell'impianto comprensivo dei montanti)				
<b>Zona di Piano</b>	ZONA A1		ZONA A2		
	Vengono riportate le zone individuate dal piano generale degli impianti				
<b>Orientamento</b>	 (parallelo)		 (ortogonale)		
	Posizione dello spazio pubblicitario/impianto rispetto alla carreggiata Per "posizionamento ortogonale o "trasversale," si intende qualunque posizione tale per cui la faccia contenente il messaggio non sia parallela all'asse della strada.				
<b>Suddivisione in fasce dimensionali (in base alla superficie per lato del manufatto)</b>	n.a.	Impianto non ammesso nella fascia dimensionale e nella zona di piano di riferimento		A	Impianto ammesso nella fascia dimensionale e nella zona di piano di riferimento
<b>Illuminazione</b>	Indica il tipo di illuminazione consentita: non luminoso; luminoso e o illuminato				
<b>Prescrizioni</b>	Sono indicate alcune prescrizioni specifiche per la tipologia di impianto indicata				
<b>Note</b>	Eventuali ulteriori note relative al posizionamen				






## **CAPO II - IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI**










### **Art. 11 Definizione degli impianti privati, tipologie consentite**










1. Per impianti di pubblicità esterna si intendono tutti gli impianti di proprietà privata, collocati su aree private e/o pubbliche, adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari per la promozione di beni e/o servizi mediante l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati (o altre tecniche simili effettuate direttamente sul pannello espositivo).
2. Gli impianti di pubblicità consentiti sono a loro volta distinti in permanenti e temporanei.
3. Gli impianti consentiti sono:
  - Impianti permanenti:
    - Preinsegna
    - Cartello
    - Cartello di indicazione manutenzione aree verdi
    - Impianti pubblicitari di servizio
    - Impianto a messaggio variabile
  - Impianti temporanei:
    - Striscione
    - Locandina su supporto
    - Pubblicità su ponteggi
    - Totem
4. La collocazione degli impianti pubblicitari deve rispettare i criteri di collocazione indicati nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché le caratteristiche e le prescrizioni delle schede qui di seguito riportate.
5. Le seguenti schede, suddivise per tipologia di impianto, indicano le zone nelle quali sono ammesse le installazioni, oltre al corretto posizionamento previsto per impianto rispetto il margine della carreggiata, la distanza da altri impianti pubblicitari, siano essi temporanei o permanenti.

## Art. 12 Schede inserimento impianti privati.






1. Le schede relative agli impianti privati sono le seguenti:



<b>TIPOLOGIA</b>	<b>PREINSEGNA</b>							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA					<b>PE</b>		
DURATA	Permanente							
Categoria	Preinsegna							
Descrizione	Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa entro un raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Non rientrano in questa categoria le preinsegne poste all'interno di un'area di proprietà privata recintata quali indicazioni di servizio all'attività esercitata, le quali, se visibili dalla strada, rientreranno nelle categorie di insegna di esercizio o di mezzi pubblicitari di servizio.							
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18 mq		
Altezza margine inferiore	2,20 <sup>1)</sup>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede		0,30	In assenza di marciapiede <sup>1)</sup>		3		
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		25		
	<b>ZONA A1</b>		<b>ZONA A2</b>		<b>ZONA A3</b>		<b>ZONA B</b>	
Formati ammessi								
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	A	A
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Non luminoso.							
Prescrizioni	<p>Gli elementi che la compongono devono avere forma rettangolare delle dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1,00x0,20 e non superiori di 1,50x0,30.</p> <p>È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di n.6 preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che abbiano le stesse dimensioni: l'autorizzazione, anche qualora la richiesta sia stata effettuata per un numero inferiore di preinsegne, sarà comunque emessa per la massima potenzialità dell'impianto e il tributo sarà applicato conseguentemente in capo al medesimo soggetto che presenterà la richiesta di autorizzazione.</p> <p>Ogni preinsegna dovrà contenere una singola indicazione ed un margine inferiore di separazione, ed è fatto divieto di abbinare più indicatori pubblicizzanti la medesima attività e sede della stessa o contenenti il medesimo messaggio pubblicitario, nel qual caso il manufatto si configurerebbe come cartello pubblicitario stradale e, come tale, dovrebbe rispettarne dimensioni e distanze.</p>							
Note	1) Se posto a raso di muri o recinzioni, tale valore può essere ridotto della metà.							


<b>TIPOLOGIA</b>		<b>CARTELLO</b>							
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA						<b>PE</b>	
DURATA		Permanentemente						<b>P</b>	
Categoria	Cartello								
Descrizione	Manufatto bidimensionale, mono o bifacciale supportato da idonea struttura di sostegno ancorata permanentemente al suolo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici effettuati direttamente su pannello rigido o struttura telonata (mediante serigrafia, pellicola adesiva, o tecniche simili sia tramite sovrapposizione di altri elementi ecc.). E' utilizzabile su entrambe le facce anche per immagini diverse.								
Altezza margine inferiore	1,50				2,20				
Distanza da altri impianti	10,00				25,00				
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede		3,00 <sup>1</sup>		In presenza di marciapiede		3,00 <sup>1</sup>		
	In assenza di marciapiede		3,00 <sup>1</sup>		In assenza di marciapiede <sup>1)</sup>		n.a.		
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B		
Formati ammessi									
≤ 1 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
1 ↔ 4 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A	A	
4 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A	A	
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Illuminazione	Non luminoso; luminoso; illuminato.								
Prescrizioni	Se posto su marciapiede sporgenza non superiore alla larghezza del marciapiede dedotti 40 cm. Non sono ammessi cartelli pubblicitari posti in diagonale rispetto all'asse della strada.								
Note	1) Fermo restando le prescrizioni di cui sopra in presenza di ostacoli fissi già esistenti a distanza inferiore a 3 metri dalla carreggiata, è ammesso il posizionamento dell'impianto in allineamento con questi ultimi.								

<b>TIPOLOGIA</b>		<b>CARTELLO DI INDICAZIONE MANUTENZIONE AREE VERDI</b>							
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA						<b>PE</b>	
DURATA		Permanentemente						<b>P</b>	
Categoria	Cartello								
Descrizione	Elemento monofacciale o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno finalizzato alla comunicazione dell'impresa che cura la manutenzione di un'area verde pubblica.								
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 12 mq				
Altezza margine inferiore	-	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.				
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	-	-	In assenza di marciapiede	-				
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	-	Permanententi	-				
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B		
Formati ammessi									
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	A	A	
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
9 ↔ 12 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Illuminazione	Non luminoso.								
Prescrizioni	L'installazione è ammessa esclusivamente su aree destinate a verde pubblico ed è limitata ai soli manufatti dedicati alla sponsorizzazione della manutenzione del verde. L'installazione di tali impianti avviene esclusivamente mediante stipula di apposita convenzione che ne definisce le quantità massime ammissibili e le relative caratteristiche.								
Note									









<b>TIPOLOGIA</b>	<b>IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO</b>							
TIPOLOGIA D'USO	AFFISSIONE DIRETTA - PUBBLICITÀ ESTERNA <b>PE - AD</b>							
DURATA	Permanente <b>P</b>							
Categoria	Impianto pubblicitario di servizio							
Descrizione	<p>Qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario ad esso rigidamente vincolato appositamente predisposto per supportare plance o in base alla tipologia, sistemi con possibilità di apertura anteriore per l'inserimento di manifesti cartacei o di pannelli serigrafati.</p>							
Altezza margine inferiore	-							
Distanza limite carreggiata <sup>2)</sup>	In presenza di marciapiede				In assenza di marciapiede			
Distanza da altri impianti	Temporanei				Permanenti			
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B	
Formati ammessi per impianto	■	■	■	■	■	■	■	■
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	A	A
1 ↔ 3 mq	A	A	A	A	A	A	A	A
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Non luminoso; Luminoso.							
Prescrizioni	<p>L'inserimento degli impianti pubblicitari di servizio saranno oggetto di atti di pianificazione di arredo urbano adottati dalla Giunta Comunale ai sensi del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.</p> <p>Tale tipologia di impianto è autorizzabile con convenzione esclusivamente se associato alla fornitura - posa in opera - manutenzione - gestione di impianti relativi a servizi di pubblica utilità, gratuiti o con costi per il cittadino determinati dal Comune e senza oneri per l'Amministrazione o per le Aziende a partecipazione comunale, da adottare mediante specifiche convenzioni a cura della struttura competente identificata dalla utilità/servizio fornito dagli impianti, previo esperimento di procedura di evidenza pubblica. La durata delle convenzioni varia da un minimo di anni 3 ad un massimo di anni 9 in relazione all'entità dell'investimento effettuato dal privato ed è prodromica al rilascio della specifica autorizzazione. (Art. 9 comma 4 e seguenti del presente piano)</p> <p>Sono da considerarsi tipologia di impianto pubblicitario che deve essere conforme alle prescrizioni fornite dal Settore Arredo Urbano in relazione ai piani ed ai programmi dello stesso.</p>							
Note								









<b>TIPOLOGIA</b>	<b>MESSAGGIO VARIABILE</b>								
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA <b>PE</b>								
DURATA	Permanente <b>P</b>								
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda								
Descrizione	Elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili, mediante l'utilizzo di prismi rotanti o altro meccanismo meccanico od elettronico o a led luminosi (videomonitor).								
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq*		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq*	
Altezza margine inferiore	n.a.	1,5		1,5		n.a.		n.a.	
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede			3,00 <sup>1</sup>		In assenza di marciapiede			n.a.
Distanza da altri impianti	Temporanei			15,00		Permanenti		25,00	
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B		
Formati ammessi									
≤ 1 mq	A	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
1 ↔ 3 mq	A	n.a.	n.a.	n.a.	A	A	A	A	
3 ↔ 6 mq	A	n.a.	n.a.	n.a.	A	A	A	A	
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A	A	A	
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A	A	A	
Illuminazione	Non luminoso; Luminoso; Illuminato.								
Prescrizioni	<p>Per i messaggi pubblicitari variabili il tempo minimo di variabilità del messaggio è di 5 min se collocato trasversalmente al senso di marcia dei veicoli fatta eccezione per gli impianti luminosi a led (videomonitor) per i quali le prescrizioni verranno contenute nei relativi atti convenzionali, da adottare a cura della struttura competente identificata dalla utilità/servizio fornito dagli impianti, previo esperimento di procedura di evidenza pubblica. La durata delle convenzioni varia da un minimo di anni 3 ad un massimo di anni 9 in relazione all'entità dell'investimento effettuato dal privato ed è prodromica al rilascio della specifica autorizzazione. (Art. 9 commi 5 e 6 del presente piano)</p> <p>Vietato nelle aree di cantiere</p> <p>Ammesso in Zona A1 solo interno vetrine o in area adibite a parcheggio formalmente istituito.</p>								
Note	1) In presenza di ostacoli fissi già esistenti a distanza inferiore a 3 metri dalla carreggiata, è ammesso il posizionamento dell'impianto in allineamento con questi ultimi.								


<b>TIPOLOGIA</b>		<b>STRISCIONE</b>	
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA	<b>PE</b>
DURATA		Temporanea	<b>T</b>
Categoria	Striscione		
Descrizione	<p>Elemento bidimensionale realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e posizionato trasversalmente alla carreggiata stradale.</p> <p>L'apposizione di tali impianti è consentita esclusivamente su sostegni appositi. E' comunque vietato l'ancoraggio a sostegni della segnaletica stradale, pali dell'illuminazione, alberature o elementi edilizi.</p> <p>Tali impianti dovranno essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici ed essere saldamente ancorati alle strutture in modo tale da evitare l'effetto vela, nonché dotati di meccanismi di sicurezza atti ad evitare la caduta sulla pubblica via.</p>		
Collocazione			
Altezza margine inferiore	5,10		-
Distanza da altri impianti	Striscioni	100,00	Altri impianti 25,00
Illuminazione	Non luminoso.		
Prescrizioni	<p>L'esposizione di striscioni è consentita esclusivamente in occasione di manifestazioni, spettacoli o eventi anche a carattere commerciale limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, fino a 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione e non oltre le 48 ore dopo.</p> <p>L'esposizione degli striscioni non è ammessa lungo il perimetro delle vie: Largo Alpini, Viale Duca d'Aosta, Viale Cadorna, Via Zappellini, Piazza Colombo, Piazza Manzoni, Via dei Mille, Via Ariosto, Viale Piemonte, Corso Italia; nonché nelle vie S. Pellico e Rimembranze sino all'incrocio con Viale Assisi.</p> <p>Per quanto riguarda i viali Duca d'Aosta, Cadorna, Largo Alpini e Corso Italia sono ammessi unicamente striscioni per manifestazioni patrocinate da Comuni, Province, Regioni, Stato.</p> <p>L'esposizione resta limitata alle zone previste nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.</p>		
Note			

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>LOCANDINA SU SUPPORTO</b>							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA							<b>PE</b>
DURATA	Temporanea							<b>T</b>
Categoria	Locandina su supporto							
Descrizione	<p>Elemento realizzato in materiale rigido, vincolato temporaneamente al suolo con idonea struttura rigida di sostegno. Di tipo affissionale, anche bifacciale, e finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente su pannello. Caratterizzato dalla serialità del messaggio promozionale. Le superfici espositive e di sostegno devono essere costituite da materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, e i mezzi pubblicitari devono essere stabilmente ed opportunamente ancorati al suolo o agli appositi sostegni.</p> <p>Il numero massimo di postazioni è stabilito in n. 500. L'ubicazione delle postazioni verrà individuata con successivo atto a seguito di proposta della società concessionaria del servizio.</p>							
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 1,4 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	
Altezza max margine inferiore	1,00	1,00		n.a.		n.a.	n.a.	
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede			0,30		In assenza di marciapiede		
Distanza da altri impianti	Temporanei			15,00		Permanenti		15,00
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B	
Formati ammessi	—		—		—		—	
≤ 1 mq	A	A	A	A	A.	A	n.a.	n.a.
1 ↔ 3 mq	A	A	A	A	A	A	n.a.	n.a.
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Illuminazione</b>	<b>Opaco.</b>							
Prescrizioni	<p>L'esposizione è consentita in occasione di iniziative commerciali, manifestazioni e spettacoli per un periodo massimo di 14 giorni consecutivi. Sono ammesse installazioni di gruppi omogenei di manufatti entro un numero massimo di 4 oggetti in serie.</p> <p>E vietata installazione su marciapiede od in ambito pedonale. L'esposizione di tali impianti non è ammessa lungo il perimetro delle vie: Largo Alpini, Viale Duca d'Aosta, Viale Cadorna, Via Zappellini, Piazza Colombo, Piazza Manzoni, Via dei Mille, Via Ariosto, Viale Piemonte, Corso Italia; nonché nelle vie S. Pellico e Rimembranze sino all'incrocio con viale Assisi.</p> <p>Per quanto riguarda i viali Duca d'Aosta, Cadorna, Largo Alpini e Corso Italia sono ammessi unicamente impianti per manifestazioni patrocinate da Comuni, Province, Regioni, Stato.</p>							
Note								



<b>TIPOLOGIA</b>		<b>PUBBLICITÀ SU PONTEGGI</b>						
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA <b>PE</b>						
DURATA		Temporanea <b>T</b>						
Categoria	Striscione, locandina, standardo, telo							
Descrizione	Elemento bidimensionale, mono o bifacciale, vincolato al suolo o a strutture temporanee di cantieri edili, quali ponteggi, recinzioni o parti di edificato, recante messaggi pubblicitari.							
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18 mq		
Altezza margine inferiore	-	-	-	-	-	-	-	
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede				In assenza di marciapiede			
Distanza da altri impianti	Temporanei				Permanenti			
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B	
Formati ammessi								
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	A	
1 ↔ 3 mq	A	A	A	A	A	A	A	
3 ↔ 6 mq	A	A	A	A	A	A	A	
6 ↔ 9 mq	A	A	A	A	A	A	A	
9 ↔ 18 mq	A	A	A	A	A	A	A	
> 18 mq	A	A	A	A	A	A	A	
Illuminazione	Non luminoso; Illuminato.							
Prescrizioni	Nelle aree a cantiere edili ne è consentita l'esposizione per un periodo massimo equivalente alla durata del cantiere. Il telaio di sostegno deve essere opportunamente dimensionato e vincolato alla struttura in elevazione in modo da resistere alla spinta del vento e da garantire un elevato grado di sicurezza. Il messaggio pubblicitario non può essere superiore alla dimensione massima del ponteggio.							
Note								

<b>TIPOLOGIA</b>		<b>TOTEM</b>						
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA <b>PE</b>						
DURATA		Temporanea <b>T</b>						
Categoria	Pubblicità Temporanea							
Descrizione	Impianto finalizzato alla diffusione di messaggi propagandistici dedicati alla pubblicizzazione di manifestazioni a carattere culturale. Manufatto con due o più lati, chiusi secondo poligoni regolari e sostegni appoggiati sul terreno, da struttura opportunamente controventata.							
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 12 mq			
Altezza margine inferiore	-	-	n.a.	n.a.	n.a.			
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede		0,50	In assenza di marciapiede		n.a. <sup>1</sup>		
Distanza da altri impianti	Temporanei		12,00 <sup>2</sup>	Permanenti		15,00		
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B	
Formati ammessi								
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	n.a.	
1 ↔ 3 mq	A	A	A	A	A	A	n.a.	
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
9 ↔ 12 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Illuminazione	Non luminoso.							
Prescrizioni	L'esposizione è consentita esclusivamente in occasione di eventi speciali e/o occasionali di carattere culturale e limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 24 ore dopo. Formato consigliato: 0,25x1,20 Vietato l'ancoraggio a pali dell'illuminazione pubblica a meno che siano espressamente predisposti.							
Note	1) Ammesso esclusivamente in ambiti pedonali per la pubblicizzazione di manifestazioni a carattere culturali. 2) Distanza da altri totem o impianti temporanei.							

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>CARTELLI AREE DI SERVIZIO E DI SOSTA</b>									
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITA' ESTERNA							<b>PE</b>		
DURATA	Permanente							<b>P</b>		
Categoria	CARTELLI									
Descrizione	<p>Elemento mono-bifacciale vincolato con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti cartacei.</p> <p>Dotato di montanti o posto in aderenza a strutture in elevazione.</p>									
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq		
Altezza margine inferiore	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		3,00	
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede			3,00 <sup>1</sup>		In assenza di marciapiede			3,00 <sup>1</sup>	
Distanza da altri impianti	Temporanei			-		Permanenti			-	
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B			
Formati ammessi	—		—		—		—			
≤ 1 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A	A	A	
Illuminazione	Non luminoso, illuminato									
Prescrizioni	<p>L'ubicazione degli impianti pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, va effettuata nel rispetto delle disposizioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle stazioni di servizio per l'erogazione di carburanti e nelle contigue e pertinenti aree di parcheggio, possono essere installati impianti pubblicitari, come previsto dall'art. 52 del vigente regolamento di esecuzione del C.D.S., la cui superficie complessiva non può superare il 10% sulle strade di tipo E e il 5 % sulle strade di tipo F delle aree occupate dalla stazione e dai relativi parcheggi. Dal computo delle superfici degli impianti pubblicitari, sono esclusi i messaggi attinenti a servizi prestati presso la stazione medesima. La collocazione di tali tipologie pubblicitarie, deve essere contenuta all'interno dei limiti proprietari o di concessione delle predette stazioni di servizio;</li> <li>- nelle aree di parcheggio aperte all'uso pubblico e formalmente istituite o genere al servizio di complessi commerciali, l'installazione delle forme pubblicitarie, deve essere effettuata nel rispetto delle distanze dalla strada confinante o dalle intersezioni vicine, in conformità all'art. 23 del C.D.S. Quando il parcheggio, all'interno dell'area di utilizzazione, è delimitato da apposite zone di sosta, suddivise da elementi fissi con essenze di verde di arredo o da piantumazioni di vario genere, l'installazione delle varie tipologie è possibile sulle anzidette suddivisioni, anche in deroga alle distanze da altri impianti simili. L'installazione degli impianti dovrà essere realizzata, prevalentemente con espositori monofacciali, collocando i quadri espositivi in posizione parallela a ciascuno dei lati perimetrali del parcheggio e con la pubblicità visibile dall'interno del parcheggio medesimo. E' possibile, inoltre, consentire la collocazione di impianti pubblicitari bifacciali all'interno delle aree di parcheggio contrassegnate da stalli di sosta contrapposti. Tali impianti dovranno essere collocati in allineamento tra di loro alla <u>distanza di almeno metri 3 l'uno dall'altro</u>, calcolata tra gli angoli esterni della cornice espositiva. In presenza di muri perimetrali di recinzione delle aree di parcheggio è possibile installare a ridosso degli stessi, in posizione parallela, unicamente impianti con espositori monofacciali, nel rispetto delle distanze di cui al precedente capoverso.</li> </ul> <p>Nelle aree destinate alla sosta a pagamento l'autorizzazione al posizionamento dell'impianto è rilasciata previo nulla osta dell'ente gestore delle aree a pagamento nell'ambito di un progetto di valorizzazione delle aree date in concessione come previsto dal contratto di servizio in essere.</p>									
Note	1) Se l'impianto è posto al raso di muri di cinta, pareti cieche, recinzioni, siepi, tale distanza può essere ridotta della metà.									

## **Art. 13 Altri mezzi pubblicitari**

### **Segni orizzontali reclamistici**

1. Per segno orizzontale reclamistico si intende la riproduzione sulla superficie stradale, di messaggi pubblicitari o propagandistici con scritte in caratteri alfanumerici, simboli e/o marchi, realizzati con pellicole adesive.
2. Sono ammessi esclusivamente i casi contemplati dal D.P.R. n° 495 del 16.12.92, art. 51, comma 9, lettere a) e b). La collocazione di tale tipologia non deve essere fonte di pericolo per la normale circolazione.
3. Devono essere realizzati con materiale rimovibile, devono essere ben ancorati alla superficie stradale, garantendo una buona aderenza dei veicoli sulle stesse.
4. Possono essere posizionati lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, dalle ventiquattro ore precedenti alle ventiquattro ore successive alle manifestazioni stesse.

### **Aeromobili, mongolfiere e palloni frenati.**

1. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, così come la pubblicità effettuata con aeromobili e mongolfiere, è consentita esclusivamente in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche e di lanci commerciali e solo negli spazi sovrastanti ove si svolgono le manifestazioni stesse.
2. Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti riservati alle autorità competenti sulla regolarità dei permessi per il volo.

### **Pubblicità fonica**

1. Per pubblicità fonica si intende la pubblicità effettuata a mezzo di qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.
2. È vietata in centro abitato. fatta salva quella relativa a manifestazioni culturali, sportive, religiose e del tempo libero, nonché nei casi previsti dalla disciplina elettorale e autorizzata dall'Ente proprietario della strada che ne detterà le prescrizioni e gli orari.
3. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati di cui al comma 1, lettera c), viene autorizzata dall'ente proprietario della strada, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

### **Pubblicità effettuata con veicoli**

1. È vietata la pubblicità priva di autorizzazione effettuata mediante la sosta, sia su area pubblica che privata, dei veicoli di cui agli artt. 54, comma 1, lettera g) e 56, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 285/92 e artt. 203, comma 2, lettera q) e 204, comma 2, lettera q) del D.P.R. n. 495/92.
2. L'autorizzazione, da richiedersi secondo le modalità di cui al vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni può essere rilasciata anche per manifestazioni a carattere promozionale/commerciale.
3. L'autorizzazione per la sosta di motrici o rimorchi riportanti pannelli pubblicitari (cosiddette vele) viene rilasciata esclusivamente per le aree destinate a parcheggio poste all'interno del centro abitato con esclusione della zona A1 (centri storici).
4. Su detti veicoli in sosta, la pubblicità priva di autorizzazione deve essere rimossa ovvero oscurata in modo tale che sia priva di efficacia.
5. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm. rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del Cds.
6. Sulle autovetture ad uso privato, ai fini dell'esenzione del tributo, è consentita unicamente l'apposizione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo della ditta cui

appartiene il veicolo, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.

- 7.** La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli in movimento adibiti al trasporto di linea e non, alle seguenti condizioni:
  - a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
  - b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
  - c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
  - d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
  - e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm. rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
- 8.** La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:
  - a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
  - b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;
  - c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
- 9.** L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
  - a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
  - b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq;
  - c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
  - d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm. dai dispositivi di segnalazione visiva;
  - e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
- 10.** In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
- 11.** All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
- 12.** Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate, ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada.
- 13.** Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.
- 14.** La pubblicità luminosa su veicoli, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell'art. 57 del Regolamento al codice della strada, approvato con D.P.R. n° 495/1992.

### **Pubblicità in forma ambulante**

1. Per pubblicità in forma ambulante si intende la pubblicità effettuata mediante la distribuzione di materiale pubblicitario, oppure con persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari.
2. Su tutto il territorio comunale è ammessa esclusivamente nella forma della consegna del messaggio pubblicitario nelle cassette della posta o degli esercizi pubblici.
3. E' ammesso il volantinaggio con consegna personale al cittadino del materiale nel solo caso di propaganda ad iniziative sportive, culturali e politiche.

### **Impianti innovativi e tecnologicamente avanzati**

Potrà essere considerato "impianto innovativo tecnologicamente avanzato" qualunque tipologia di impiantistica diversa da quella previste e descritta nel presente documento, avente caratteristiche di costruzione e mantenimento rispettose dell'ambiente ed a basso consumo energetico.

### CAPO III- PUBBLICHE AFFISSIONI

#### **Art. 14 Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione**

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione
2. Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni, costituiti da cartelli, totem e tabelle affissionali, devono essere prevalentemente di tipo permanente.

#### **Art. 15 Identificazione**

1. Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di 70x100 cm e sono collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di Busto Arsizio – Servizio Pubbliche Affissioni - Utilizzo<sup>5</sup> " con il numero di individuazione dell'impianto.

#### **Art. 16 Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale.**

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura istituzionale culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale effettuate dal Servizio Affissioni comunale o dal Concessionario del servizio per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse ed adempiere ad obblighi di legge, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

#### **Art. 17 Affissione manifesti funebri.**

1. L'affissione dei manifesti funebri può avvenire esclusivamente sugli impianti comunali all'uopo destinati da prevedere prevalentemente in prossimità di chiese e altri luoghi di aggregazione.
2. Su tali impianti sono affissi annunci, ringraziamenti ed anniversari relativi ad eventi luttuosi, effettuati su istanza di privati effettuate dal Servizio Affissioni o dal Concessionario del servizio.
3. Il Soggetto incaricato della riscossione del tributo può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci, i ringraziamenti e gli anniversari relativi ad eventi luttuosi, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle condizioni poste nel presente Piano.

#### **Art. 18 Affissione manifesti commerciali**

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal servizio Affissioni Servizio Affissioni comunale o dal Concessionario del servizio su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione del canone mezzi d'installazione pubblicitaria.
2. I messaggi contenuti sui manifesti, per forma e colori, ed in particolare nell'uso del colore rosso, non dovranno generare confusione con la segnaletica stradale né arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

<sup>5</sup> In base all'utilizzo dovrà essere riportato sulla targhetta: Affissione istituzionale, Affissione in esenzione, Affissione commerciale.

## CAPO IV - AFFISSIONI DIRETTE

### Art. 19 Definizione e tipologia degli impianti di affissione diretta










1. Per affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti cartacei effettuate direttamente da soggetti privati, diversi dal comune e dai suoi concessionari, anche per conto altrui.
2. Gli impianti destinati a supportare le affissioni dirette devono essere prevalentemente di tipo permanente.
3. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle schede e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale.

### Art. 20 Identificazione

1. Gli impianti destinati alle Affissioni Dirette devono avere una targhetta con l'indicazione: "Affissioni Dirette" e con il numero di individuazione dell'impianto.

### Art. 21 Schede inserimento impianti di affissione diretta.

1. Le schede relative agli impianti di affissione diretta sono le seguenti:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>Cartello</b>							
TIPOLOGIA D'USO	AFFISSIONE DIRETTA <b>AD</b>							
DURATA	Permanente <b>P</b>							
Categoria	Cartello							
Descrizione	Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.							
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 18mq
Altezza margine inferiore	0,40	0,40	0,3		n.a.		3,50 <sup>1</sup>	
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede			0,50		In assenza di marciapiede		2,00
Distanza da altri impianti	Temporanei			15		Permanenti		25,00
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B	
Formati ammessi								
≤ 1 mq	A	n.a.	A	A	A	A	A	n.a.
1 ↔ 3 mq	A	n.a.	A	A	A	A	A	n.a.
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 18mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Non luminoso							
Prescrizioni	Se collocati in aderenza a muri di cinta, pareti cieche, possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei in associazione con altri impianti di Affissione.							
Note	1) Se l'impianto è collocato parallelo all'asse strada al raso di muri di cinta, pareti cieche, in elevazione a recinzioni o in area non calpestabile il margine inferiore può essere abbassato a 2,50 m.							

## **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 22 Norme transitorie ed entrata in vigore.**

1. Il presente Piano potrà essere sottoposto a revisione per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati e relativa variazione del perimetro del centro abitato, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti o la necessità di un adeguamento dello stesso Piano.
2. Le norme del presente Piano si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione.
3. Gli impianti esistenti si dovranno adeguare alle caratteristiche determinate nel piano entro tre anni dalla sua approvazione a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, ovvero entro il medesimo termine rimossi. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine di adeguamento sopra assegnato, il rinnovo è in ogni caso subordinato all'adeguamento dell'impianto alle nuove disposizioni; tale adeguamento dovrà necessariamente intervenire entro il termine di decorrenza iniziale del rinnovo stesso. Decorsi i termini di cui al presente comma l'Amministrazione Comunale procederà alla rimozione degli impianti non conformi alle prescrizioni di cui sopra, a spese del proprietario dell'impianto o del titolare del messaggio pubblicitario, con contestuale ripristino dei luoghi.
4. Per tutto quanto non espressamente contemplato nelle presenti norme si rimanda a quanto previsto dal D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285, dal DPR 16 dicembre 1992, n.495 e dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
5. Con riferimento agli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si rimanda a quanto già disposto in materia dagli artt. 54 e 55 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e, con riferimento alle procedure di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, a quanto disposto dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
6. Eventuali modifiche e o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto alla pubbliche affissioni vigente, comportano l'adeguamento automatico del presente Piano.

### **Art. 23 Quadro normativo di riferimento**

1. Costituiscono norme di rinvio del presente Piano:
  - Codice della Strada D.Lgs 30 aprile 1992 n.285 s.s.m.i;
  - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada DPR 16 dicembre 1992 n.495 e s.s.m.i;
  - Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n.507 e s.s.m.;
  - Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio modificato con D.L.vo n. 63 del 26 marzo 2008 e s.m.i.
  - D.M. n. 37 del 22.01.2008
  - Legge Regionale 27 marzo 2000, n.17 e s.m.i.
  - Regolamento Edilizio vigente.
  - Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
  - P.G.T.